

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 25 febbraio 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2015) 667)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta, che rientra nell'ambito di una serie di iniziative dirette a rafforzare la difesa delle frontiere esterne dell'Europa, prevede un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca, in particolare nei settori della sorveglianza operativa e della condivisione di dati, al fine di sostenere con maggiore efficacia le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, consentendo una maggiore conoscenza della situazione marittima e un'azione maggiormente coerente ed economicamente efficiente alle più di 300 autorità nazionali di guardia costiera;

considerato che le disposizioni contenute nella proposta sono sostanzialmente identiche a quelle contenute, sia nella proposta di modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 sull'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (COM(2015) 669), sia nella proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la guardia costiera e di frontiera europea (COM(2015) 671),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 102, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Si tratta, infatti della medesima base giuridica del regolamento (UE) n. 1406/2002 che ha istituito l'Agenzia per la sicurezza marittima e che è oggetto delle modifiche proposte;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato poiché la proposta stabilisce disposizioni dirette proprio a sopperire ad una carenza di coordinamento tra le autorità di guardia costiera nazionali, che solo un intervento a livello europeo può consentire di risolvere. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare un

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l’Agenzia europea di controllo della pesca, nei settori della sorveglianza operativa e della condivisione di dati, al fine di sostenere con maggiore efficacia le autorità nazionali nello svolgimento delle loro funzioni di guardia costiera. Peraltro, la condivisione dei dati dovrà essere svolta “senza pregiudicare la proprietà dei dati degli Stati membri”.

Pietro Liuzzi